

CCNL 1994/1997 SANITA' - ART. 45

(Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità)

1. Le indennità previste dal presente articolo sono denominate di qualificazione professionale. Esse competono dal 1 dicembre 1995 nelle misure sottoindicate e sono corrisposte per dodici mensilità. Le citate indennità sono, altresì, lorde, mensili, fisse e ricorrenti ed assorbono dalla stessa data, sino a concorrenza, le indennità previste:

- dagli artt. 56 e 57, commi 2, 3 primo capoverso – limitatamente alla quota pensionabile di L.15.000 –, comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270;
- dall'art. 49, commi 1, 2 e 4 (salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 5) e dall'art. 50 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.

2. Le indennità del comma 1 sono corrisposte al personale sottoindicato nelle seguenti misure:

- a) personale appartenente alla posizione funzionale di I livello retributivo: L. 15.000;
- b) personale ricollocato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 384/1990 appartenente:
 - 1) alle posizioni funzionali di II e III livello retributivo, (fattorini, commessi ed ex agenti tecnici ed ausiliari socio sanitari): L. 15.000.
 - 2) alle posizioni funzionali di V livello retributivo:
 - operatori tecnici: L. 15.000
 - operatori professionali di 2^a categoria – massofisioterapisti e massaggiatori: L. 15.000;
 - operatori professionali di 2^a categoria – puericultrici: L. 35.000;
 - 3) operatori professionali di 2^a categoria, infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso: L. 55.000.
- c) personale già appartenente alla posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo – ex ausiliario socio sanitario specializzato –: L. 60.000.
- d) personale di posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo – coadiutori amministrativi ed operatori tecnici, compresi gli addetti all'assistenza: L. 80.000.
- e) personale di posizione funzionale corrispondente al V livello retributivo – operatori tecnici coordinatori: L. 93.000;
- f) personale di posizione funzionale corrispondente al VI livello retributivo dei sottoindicati ruoli:

RUOLO SANITARIO

- 1) operatori professionali di prima categoria collaboratori – infermieri professionali, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti sanitari: L. 215.000;
- 2) operatori professionali di prima categoria collaboratori:
 - dietiste e podologi: L. 145.000
 - personale tecnico sanitario: "
 - personale della riabilitazione: "
 - personale di vigilanza e di ispezione: "

RUOLO TECNICO

- assistente sociale collaboratore: L. 145.000
- assistente tecnico: "

RUOLO AMMINISTRATIVO

- assistente amministrativo: L. 145.000

g) Personale di posizione funzionale corrispondente al VII livello retributivo dei sottoindicati ruoli:

RUOLO SANITARIO

- 1) operatori professionali di prima categoria coordinatori, infermieri professionali, capo sala, vigilatrici d'infanzia, ostetriche, assistenti sanitari: L. 215.000

2) operatori professionali di prima categoria coordinatori:

- dietiste e podologi: L. 145.000
- personale tecnico sanitario: "
- personale della riabilitazione: "
- personale di vigilanza e di ispezione: "

RUOLO TECNICO

– assistente sociale coordinatore: L. 145.000

RUOLO AMMINISTRATIVO

– collaboratore amministrativo: L. 145.000

RUOLO PROFESSIONALE

– assistente religioso: L. 145.000

h) personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente all'VIII livello:

– collaboratori amministrativi coordinatori: L. 145.000

– operatori professionali dirigenti: L. 200.000

3. Le indennità del comma 1, a decorrere dal 1 dicembre 1995, sono incrementabili in sede aziendale, al fine di valorizzare l'esercizio delle professionalità e delle responsabilità dei dipendenti, nelle aree di applicazione del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo di appartenenza sulla base di una o più delle seguenti condizioni o criteri – anche omogeneamente riscontrabili in ciascuno dei citati ruoli ed aree – integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi e gestionali adottati in azienda:

– acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche obbligatori e specificatamente attivati;

– acquisizione di professionalità conseguente all'introduzione di tecniche assistenziali innovative nelle varie discipline del campo infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario e riabilitativo;

– acquisizione di professionalità conseguente a tecniche gestionali innovative o all'uso di nuove tecnologie;

– acquisizione di specifiche esperienze lavorative, in relazione all'organizzazione della azienda o ente, quali ad esempio, quelle maturate nelle attività svolte nell'area dell'assistenza sociale per l'integrazione dei servizi socio sanitari distrettuali ovvero nell'assistenza territoriale o nell'area di prevenzione o nella riorganizzazione dei servizi o nella didattica.

– all'impiego in strutture con rapporto diretto con i cittadini;

– alla gestione di impianti e manutenzione delle strutture e delle tecnologie;

– all'affidamento di funzioni di coordinamento reale per gli operatori appartenenti alle relative categorie;

– all'affidamento di particolari responsabilità, quali ad esempio, il maneggio valori, i procedimenti ai sensi della legge 241/1990, direzione lavori;

– alla preposizione a strutture organizzative dell'azienda od ente.

4. L'incremento previsto al comma 3 è lordo, fisso e ricorrente ed è corrisposto per dodici mensilità. Esso può riguardare un numero massimo di dipendenti pari al quarantacinque per cento della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli di cui al medesimo comma. Alla sua corresponsione si provvede nei limiti del fondo previsto dall'art. 43 comma 2, punto 3).

5. L'incremento di cui al comma 3 è fissato nelle seguenti misure:

Posizione funzionale I L. 41.000

Posizione funzionale II L. 53.000

Posizione funzionale III L. 61.000

Posizione funzionale IV L. 69.000

Posizione funzionale V L. 78.000

Posizione funzionale VI L. 86.000

Posizione funzionale VII L. 110.000

Posizione funzionale VIII L. 118.000

6. L'attribuzione dell'incremento dell'indennità da parte dell'azienda o ente avviene, avendo riguardo ad un equilibrio complessivo tra i profili professionali compresi nei vari ruoli, mediante selezione del personale interessato con esperienza professionale almeno quinquennale, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata che tengano conto dei titoli culturali, professionali e di servizio dei dipendenti interessati. In prima applicazione l'incremento è attribuito con la decorrenza di cui al comma 3, ancorché la selezione avvenga in data successiva. Dopo la prima applicazione le selezioni avvengono nei limiti delle disponibilità numeriche indicate nel comma 4.